



Milano Finanza [Italia](#) [Oggi](#) [Class](#) [Meteo](#) [Class](#) [Life](#) [MF](#) [fashion.it](#) [MFIU](#) [Class](#) [Horse](#) [TV](#) [Gli altri](#) 

news, articoli, video 

sabato 15 giugno 2013

Sulle polizze Vita recesso in 30 giorni

Anche nel settore dei contratti assicurativi sulla vita il consumatore ha la possibilità di cambiare idea. E ha anche un discreto lasso di tempo per farlo: 30 giorni. L'articolo che regola il diritto di recesso per le assicurazioni è il 177 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005). L'articolo prevede che «il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso». Lo ius poenitendi quindi non dipende dal tipo di collocamento fuori o in sede, o dal tipo di collocatore (promotore, bancario o agente) ma è legato al contratto assicurativo Vita. La possibilità non vale, infatti, per il ramo Danni – poiché l'articolo 177 è inserito all'interno del capo IV del codice relativo alle assicurazioni sulla vita – ed è previsto solo per i contratti di durata pari o superiore ai sei mesi.



Quanto a sentenze shock ce ne sono state anche nel settore assicurativo. Ha fatto tremare molti quella del Tribunale di Parma (n. 1107/2010 del primo giugno 2010) che ha previsto la pignorabilità delle polizze finanziarie (nel caso particolare di tre index linked). Il pignoramento promosso dall'avvocato Paolo Righini di Parma per un artigiano di Fidenza, aveva assoggettato ad esproprio le polizze sottoscritte con Crédit Agricole (CA Vita), nonostante la nota informativa ne garantisse l'impignorabilità e inalienabilità. La questione giuridica ruota intorno alla qualificazione della natura del contratto come "polizza assicurativa" (come tale non pignorabile), o come "contratto finanziario" (come tale, invece, pignorabile). La Corte d'Appello di Bologna ha respinto, con un'ordinanza del 2011, anche la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. In attesa della conclusione di tutti i gradi di giudizio va ricordato che le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008) hanno ribadito che i contratti assicurativi sulla Vita sono impignorabili e inalienabili in fase di accumulo e di erogazione della prestazione.

L'impignorabilità, insieme a esenzione da imposte di successione, è ancora un motivo di vendita, soprattutto in tempi come l'attuale dove i pignoramenti sono purtroppo all'ordine del giorno. Questo vale non solo per le polizze con natura previdenziale (come le rivalutabili) ma anche per le unit linked, polizze finanziarie, tornate prepotentemente nell'offerta bancaria e dei promotori (nei primi tre mesi del 2013 le unit linked hanno registrato una raccolta netta positiva per 1,217 miliardi di euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA